

Prot. n. 739 del 19/04/2019

**BANDO DI CONCORSO
PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO DI RICERCA**

Codice Bando: CPS/BDR 31/2019

Oggetto: Bando di concorso per il conferimento di una borsa di studio di ricerca ai sensi del “Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca” dell'Università di Torino – DR 3842 del 21/06/2013 modificato con DR 1977 del 05/05/2014.

Scadenza per la presentazione delle domande il 06/05/2019 ore 12:00.

Premesso

Che nella seduta del Consiglio dell'8 aprile 2019 il Dipartimento di Culture, Politica e Società ha deliberato l'attivazione di **una borsa di studio di ricerca** di cui all'art. 1 lettera A del “Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca” dell'Università di Torino;

Si Decreta

Art. 1 – Borse di studio di ricerca

Il Dipartimento di Culture, Politica e Società, bandisce una borsa di studio di ricerca della durata di **5 mesi** ai sensi dell'art. 1 lettera A del “Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca” dell'Università di Torino.

L'importo della borsa è di **6.000,00** euro (1.200,00 euro al mese) ed è corrisposto in rate mensili posticipate.

La borsa, volta a favorire la formazione del borsista nello svolgimento dell'attività di ricerca, è destinata alle attività previste dal progetto dal titolo **“Bando Ex Post San Paolo”**.

La borsa è destinata allo svolgimento di attività di ricerca da svolgersi in lingua italiana sul tema dell'inserimento scolastico di alunni stranieri, analisi esperienze di policy nel territorio torinese, raccolta e analisi dati qualitativi e quantitativi della popolazione studentesca in obbligo scolastico, schedatura di letteratura nazionale e internazionale sui temi del progetto. L'attività è da svolgersi a Torino e richiede una presenza continua.

Le attività si svolgeranno presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell'Università di Torino.

L'inizio delle attività è stabilito, in ragione delle esigenze della struttura e della ricerca, dal Responsabile Scientifico, Prof.ssa Roberta Ricucci, in accordo con la Direttrice del Dipartimento e con il borsista.

La borsa è finanziata dal fondo avente il seguente codice Ugov: RICR_S1618_EX-POST_19_01, di cui è Responsabile la Prof.ssa Roberta Ricucci.

Art. 2 - Requisiti di ammissione

La borsa è destinata a cittadini italiani e stranieri in possesso di:

- laurea magistrale in Sociologia (LM88) o Scienze Internazionali (LM52).

Conoscenze:

- comprovata conoscenza della lingua francese e della lingua inglese;
- comprovata conoscenza di metodi di analisi qualitativa (interviste, focus group, osservazione partecipante) e quantitativa, attraverso database istituzionali (fonti: anagrafiche-ISTAT e MIUR);
- comprovata conoscenza di metodi di valutazione di impatto delle politiche di integrazione scolastica.

Costituiscono titoli preferenziali:

- conoscenza approfondita del sistema scolastico in Italia, delle norme inerenti l'inserimento degli allievi con cittadinanza non italiana e delle politiche inerenti il sostegno scolastico in condizioni di svantaggio sociale.

È preclusa la partecipazione alla presente procedura a:

- coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore afferente al Dipartimento di Culture, Politica e Società, ovvero con il Rettore, con la Direttrice Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- i soggetti che si trovino in situazione, anche potenziale, di conflitto d'interesse con l'Università di Torino.

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell'avviso di selezione.

La Commissione Giudicatrice può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti di ammissione.

Art. 3 – Responsabile Scientifico

Il Responsabile Scientifico, sotto la cui supervisione il borsista svolgerà la propria attività di ricerca, è la Prof.ssa Roberta Ricucci.

Al Responsabile Scientifico è affidato il controllo del corretto svolgimento dell'attività del borsista. In caso di grave e continuato inadempimento da parte del borsista, il Responsabile Scientifico deve tempestivamente comunicare al Dipartimento una motivata richiesta di decadenza dalla borsa.

Art.4 - Prove

La selezione per l'assegnazione della borsa è per titoli, curriculum e colloquio.

La Commissione dispone di 100 punti da suddividere in 70 punti per la valutazione dei titoli e CV e 30 punti per la prova orale. Entro tali limiti, la Commissione prestabilisce i criteri per l'assegnazione dei punti ai titoli e/o al colloquio, nonché il punteggio minimo per l'ammissione all'orale. In ogni caso la Commissione deve attribuire un punteggio al titolo di Dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero e, per i settori interessati, al titolo di specializzazione di area medica.

La data, l'ora e il luogo del colloquio verranno comunicati in seguito con un avviso pubblicato sul sito del Dipartimento www.unito.it/dcps sezione bandi/borse di studio di ricerca.

Tale avviso sostituirà ogni altra convocazione individuale dei candidati.

Al termine dei lavori la commissione formula e pubblicizza la graduatoria di merito mediante: pubblicazione sul sito del Dipartimento di Culture, Politica e Società <http://www.dcps.unito.it>, sul sito Web www.unito.it alla voce – servizi – per lo studio - borse e premi di studio e sull'albo di Ateneo.

In caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa di studio o la parte restante di essa può, su richiesta del Responsabile Scientifico, essere assegnata a concorrenti classificati idonei secondo l'ordine della graduatoria ove capiente.

Lo scorrimento della graduatoria è in ogni caso possibile solo ove residui un periodo pari ad almeno tre mesi di borsa.

Art. 5 - Commissione

La Commissione, composta da tre esperti nel settore di ricerca oggetto della borsa di studio, è nominata dal Consiglio del Dipartimento dell'8 aprile 2019.

I componenti della Commissione saranno resi noti dopo la scadenza del termine della presentazione delle domande mediante pubblicazione sul sito del dipartimento di Culture, Politica e Società <http://www.dcps.unito.it>.

Art. 6 - Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata esclusivamente on line utilizzando il modulo disponibile al seguente link: <https://forms.gle/5ba8hUfQ6EHsk46p8>

Si avvisano i candidati di prestare attenzione al seguente iter di trasmissione della domanda di partecipazione

La non corretta compilazione del modulo on line costituisce motivo di esclusione dalla selezione.

**La presentazione delle candidature on line chiuderà
alle ore 12:00 (ora locale) del giorno 6 maggio 2019**

Le suddette domande saranno considerate prodotte in tempo utile se pervenute entro il 06/05/2019 ore 12:00.

Si avvisano i candidati che, una volta ricevuto via mail il **modulo di registrazione** della domanda, **devono completare la trasmissione** stampando la suddetta mail, firmare e trasmettere la scansione al seguente indirizzo: compensi.cle@unito.it

Si fa presente che la suddetta trasmissione è riferita solo e unicamente al modulo di registrazione della domanda e per eventuali comunicazioni.

Eventuali modifiche alla domanda ovvero per aggiungere file allegati si deve effettuare una modifica del modulo dalla mail di notifica cliccando su “modifica risposta” (entro il limite di scadenza del bando).

Per informazioni in merito alla procedura di compilazione della domanda è disponibile il seguente indirizzo di posta elettronica: compensi.cle@unito.it

Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare:

- 1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale;
- 2) titolo di studio, data, voto e sede di conseguimento;
- 3) altri titoli scientifici, accademici, professionali;
- 4) l'indirizzo presso il quale desidera che siano fatte pervenire tutte le comunicazioni relative ed eventuale numero telefonico;
- 5) di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso.

Solo per i candidati che abbiano conseguito la laurea all'estero e non siano già in possesso della dichiarazione di equipollenza, la domanda dovrà altresì contenere la richiesta di dichiarazione di equipollenza ai soli fini della fruizione della borsa di studio.

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) curriculum vitae firmato;
- b) documento di identità in corso di validità;
- c) autocertificazione del titolo di studio recante il voto finale;
- d) autocertificazione di eventuale possesso di altri titoli scientifici, accademici, professionali;
- e) eventuali autocertificazioni che attestino la partecipazione a stage, corsi di formazione, lingue straniere ecc. nell'ambito delle attività inerenti il bando.

Non verranno presi in considerazione eventuali titoli o documenti trasmessi dopo il termine ultimo per la presentazione delle domande alla selezione.

Non verranno inoltre prese in considerazione le domande:

- **inoltrate oltre i termini e con modalità diverse da quelle previste nel presente articolo;**
- **in cui manchi la sottoscrizione del modulo di registrazione della domanda;**
- **con dati anagrafici mancanti o insufficienti.**

Art. 7 – Conferimento borsa di studio

Le borse di studio sono conferite con lettera d'incarico e il borsista deve confermare l'accettazione entro e non oltre 5 giorni dalla ricezione della comunicazione unitamente ad ogni altra documentazione richiesta dagli uffici e necessaria per il conferimento della borsa stessa.

A tutti i partecipanti viene comunicato l'esito del concorso mediante: pubblicazione sul sito del Dipartimento di Culture, Politica e Società <http://www.dcps.unito.it>, pubblicazione sul sito Web www.unito.it alla voce servizi – per lo studio - borse e premi di studio e sull'albo di Ateneo.

In caso di non accettazione, la borsa, su richiesta del Responsabile Scientifico, è assegnata a concorrenti classificati idonei secondo l'ordine della graduatoria, ove capiente.

Art. 8 - Copertura assicurativa

Le borse sono comprensive del costo, a carico del Dipartimento, di adeguata polizza assicurativa personale obbligatoria sia contro gli infortuni verificatisi durante il periodo di presenza presso le strutture universitarie ovvero presso strutture esterne presso le quali il borsista è stato previamente autorizzato dal Responsabile Scientifico a svolgere la propria attività, sia per la responsabilità civile derivante dai danni a persone e cose provocati dal borsista.

Per la stipulazione delle polizze assicurative si deve fare riferimento alle condizioni contrattuali indicate dai competenti uffici dell'amministrazione centrale.

Art. 9 – Caratteristiche delle borse

Il godimento delle borse non costituisce rapporto di lavoro autonomo o subordinato ed in nessun caso le attività svolte dai borsisti possono essere proprie di prestazioni libero-professionali e/o di lavoro dipendente.

Le borse non danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali, né a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali.

Le borse sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche.

Le borse non possono essere cumulate con assegni di ricerca e con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

Previa disponibilità di fondi, il Consiglio di Dipartimento può deliberare, su richiesta del Responsabile scientifico, il rinnovo della borsa ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca" dell'Università di Torino.

La borsa può essere sospesa in caso di grave e certificata malattia del borsista che si protragga per un periodo pari o superiore ad un mese.

È altresì prevista la sospensione della borsa per maternità e per paternità in analogia a quanto disposto per i dottorandi e per gli assegnisti di Ricerca dell'Università di Torino. La sospensione della borsa è disposta con proprio decreto dalla Direttrice del Dipartimento sentito il Responsabile Scientifico.

Esclusivamente per ragioni inerenti all'eventuale scadenza dei fondi disponibili, durante il periodo di sospensione delle attività per maternità/paternità, l'interessato/a può continuare a percepire la borsa; in tal caso le attività di ricerca dovranno proseguire oltre il termine del percepimento della borsa per un periodo pari al periodo di sospensione. In caso di mancato recupero del periodo di sospensione, l'interessato/a dovrà restituire le rate percepite corrispondenti al periodo non recuperato.

Art. 10 - Diritti e doveri dei borsisti

I borsisti hanno diritto di accedere alle strutture di ricerca cui sono assegnati e di usufruire di tutti i servizi a disposizione dei ricercatori e dei docenti secondo la normativa vigente nella struttura.

I borsisti sono tenuti ad osservare le norme regolamentari e di sicurezza in vigore presso la struttura cui sono assegnati.

Al termine del periodo di fruizione della borsa gli assegnatari sono tenuti a redigere una relazione scientifica sull'attività svolta, da presentare, unitamente alla valutazione del Responsabile Scientifico, alla Direttrice del Dipartimento.

Per le borse di cui al punto A) dell'art. 1 del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca", i risultati delle ricerche cui contribuisce il borsista sono di esclusiva proprietà dell'Università; qualora il borsista intenda pubblicare e/o comunicare i risultati delle ricerche stesse deve preventivamente essere autorizzato dalla Direttrice del Dipartimento e deve citare l'Università.

Per le borse di cui al punto B) dell'art. 1 del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca", la proprietà dei risultati delle ricerche nonché la pubblicazione degli stessi sono regolate dalla convenzione di cui all'art. 2 comma 2.

L'inosservanza delle norme del presente bando e del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca" dell'Università di Torino nonché dei regolamenti universitari comporterà, sulla base di una delibera Consiglio del Dipartimento, sentito il Responsabile Scientifico, l'immediata decadenza dal godimento della borsa per la parte residuale e l'esclusione del beneficiario da eventuali rinnovi.

Art. 11 - Trattamento dei dati e diritto di accesso.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali e in attuazione del Dlgs. 101 del 2018, si informa che i dati conferiti (nome, cognome, titolo di studio, residenza, codice fiscale...) saranno trattati, ai sensi del sopra citato regolamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ed in particolare per le finalità istituzionali di didattica e di ricerca dall'Università degli Studi di Torino, Titolare del trattamento con sede legale in Via Verdi 8 – 10124 Torino (dati di contatto: indirizzo PEC: ateneo@pec.unito.it).

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer dell'Università degli Studi di Torino (DPO), è il prof. Sergio Foà contattabile all'indirizzo di posta elettronica: rpd@unito.it

La base giuridica del trattamento sopra descritto è costituita dalla Legge 30 dicembre 2010, n.

240 "*Norme in materia di organizzazione delle Università, del personale accademico e reclutamento*".

I dati sono trattati, con o senza strumenti elettronici, da soggetti autorizzati del trattamento dei dati sotto la responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate.

I dati potranno essere comunicati ai Responsabili del trattamento esterni che hanno stipulato specifici accordi, convenzioni o protocolli di intese, contratti con il titolare del trattamento.

I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari (enti pubblici indicare le tipologie es. Edisu, Miur, enti, banca, Agenzie delle Entrate, Ente tesoriere, Cus, Regione, Città Metropolitana, etc.).

Alcuni dati (es. graduatoria) potranno essere pubblicati *on line* nella sezione: "Amministrazione Trasparente" in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti del D. Lgs. n. 33 del 2013 – Testo unico in materia di trasparenza amministrativa.

L'Ateneo si avvale per il perfezionamento delle procedure concorsuali di eventuali fornitori designati responsabili esterni; dei servizi di Google per il settore Educational per i quali sono state adottate adeguate misure di garanzia (per approfondimenti vedasi la sezione Privacy and Security di Google richiamata nella Sezione privacy del sito di Ateneo); tali servizi implicano il trasferimento dei dati personali in un paese terzo extra-europeo (trattasi delle c.d. soluzioni "in cloud" di Google).

I dati relativi ai candidati potranno essere conservati per finalità di documentazione amministrativa, storica e di ricerca per un periodo illimitato, nel rispetto degli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente.

Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it

Gli interessati (soggetti a cui si riferiscono i dati) possono far valere, nei casi previsti, i propri diritti sui dati (diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, opposizione al trattamento, come previsto dagli artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679 sopra citato, nei confronti dell'Università degli Studi di Torino inviando una specifica istanza ad oggetto: "diritti privacy" al Dipartimento di Culture, Politica e Società.

Art. 12 - Norma di chiusura

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso si rinvia alle norme di cui al "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca" dell'Università di Torino nonché ai Regolamenti universitari ed alle leggi vigenti in materia di borse di studio universitarie.

F.to La Responsabile
dell'Area Amministrazione e Contabilità Polo CLE
Dott.ssa Laura Cereja